

LA CTR MILANO SI ALLINEA ALL'ORIENTAMENTO DELLA CASSAZIONE

Cessioni, l'avviamento negativo è rilevante

Avviamento negativo: rilevante ai fini della cessione d'azienda. L'avviamento è una componente economico-patrimoniale essenziale dell'azienda che rileva sempre, anche se negativa, ai fini della quantificazione del valore venale di cessione. Sono queste le conclusioni contenute nella sentenza della Ctr di Milano n. 3651 del 3 settembre 2018 che accolgono le ragioni del contribuente e si allineano all'orientamento espresso, di recente, dalla Cassazione. L'art. 51, comma 4, del dpr 131/1986 statuisce che: «Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore [venale]... è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del Codice civile». Nel caso in esame, l'ufficio recupera il valore dell'avviamento negativo in quanto non previsto nell'art. 51 citato; di conseguenza il contribuente doveva limitarsi a considerare l'avviamento pari a zero. Nel merito, esaminati gli atti e richiamati gli orientamenti del supremo collegio, la Ctr di Milano afferma che «nella determinazione del valore venale dell'azienda trasferita ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento, in quanto qualità aziendale

intrinseca, rileva non solo se positivo, ma anche se negativo... A questo esito si deve necessariamente giungere in considerazione dell'effettiva ratio dell'art. 51 del dpr n. 131 del 1986, finalizzato a garantire che l'imposta di registro venga applicata su una base imponibile il più possibile conforme al valore dell'azienda in condizioni di libero mercato; il che comporta l'esigenza di dare piena rilevanza all'avviamento, anche di segno negativo, senza che possa considerarsi dirimente, in senso contrario, la circostanza che la norma preveda la decurtazione delle sole passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa». Per la Ctr, lo stato di liquidazione della società è un elemento ulteriore che giustifica la decurtazione dell'avviamento negativo dal valore dell'azienda. Dello stesso parere è la Cassazione con la recente sentenza n. 979 del 17 gennaio 2018 che considera l'avviamento una componente di rilevanza economico-patrimoniale sia se positiva che negativa. Per il supremo collegio: «... non può tuttavia non considerarsi come dall'art. 51 cit. non possa trarsi alcun decisivo elemento per affermare che l'avviamento incida sul valore dell'azienda trasferita solo se, ed in quanto, di segno positivo. Al contrario, essendo la norma finalizzata a

garantire che l'imposta di registro venga applicata su una base imponibile il più possibile conforme al valore dell'azienda in condizioni di libero mercato (anche in ciò si attua, e certo non ultimo, il principio di capacità contributiva), si deve ritenere che in essa trovi rilevanza anche quell'avviamento che, avendo segno negativo, sia dalle parti computato a riduzione del prezzo di cessione».

Sul tema della rilevanza dell'avviamento negativo, oggetto di posizioni contrastanti, la giurisprudenza aveva già affermato che tale posta negativa, se preesistente rispetto all'atto di cessione, doveva essere considerata ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro in quanto risultante dalle scritture contabili. La sentenza citata supera questo aspetto e riconosce legittima sempre la decurtazione dell'avviamento negativo dal valore venale dell'azienda. Tale valutazione deve essere compiuta, infatti, anche se l'avviamento negativo viene iscritto a titolo originario al momento della cessione dell'azienda.

Giuseppe D'Amico



La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/
documenti-italiaoggi